

Spettacoli e trattenimenti temporanei:

Per **spettacoli e trattenimenti pubblici temporanei** si intendono le forme di spettacolo e trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato in luoghi pubblici o aperti al pubblico, non ordinariamente adibiti a dette attività, ai quali può accedere chiunque, con pagamento o meno di un biglietto di ingresso.

Sono spettacoli le attività alle quali il pubblico assiste passivamente, come ad es. le rappresentazioni teatrali e cinematografiche, le esibizioni di gruppi musicali, i balletti, le sfilate di moda, ecc...; sono trattenimenti le attività alle quali il pubblico partecipa attivamente, come ad es. le serate danzanti.

Adempimenti per lo svolgimento dell'attività:

ADEMPIMENTI CON IL COMUNE

==> acquisire l'**autorizzazione per manifestazione rumorosa temporanea (autorizzazione in deroga)** in relazione all'utilizzo di impianti di diffusione e amplificazione sonora. La domanda va presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, su apposito modello, presente sul sito del Comune di Amelia, sezione: Uffici e Servizi per il Cittadino, Attività Economiche-Modulista: Sezione B: SPETTACOLI E TRATTENIMENTI TEMPORANEI

==> acquisire la **concessione di suolo pubblico comunale** se la manifestazione si svolge su area pubblica e l'area non è già in disponibilità dell'organizzatore a seguito di convenzione con l'Amministrazione comunale. La domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, su apposito modello.

==> Se l'area interessata alla manifestazione è privata o di proprietà altri enti pubblici, occorre l'atto di assenso del proprietario o dell'ente interessato

==> acquisire l'**autorizzazione per lo svolgimento dell'evento prevista dall'art. 68 del T.U.L.P.S.**, di competenza comunale ex art. 19 del D.P.R. n. 616/1977. La richiesta va presentata almeno 20 giorni prima dell'inizio, su apposito modello.

Nel solo caso di spettacoli e trattenimenti con un massimo di 200 partecipanti e che si concludono entro le ore 24.00 del giorno di inizio, va presentata la **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**, sempre ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S.. altrimenti l'istanza di autorizzazione.

Purtuttavia l'art. 7, comma 7 sexies, della Legge del 24.02.2023 n. 14, di conversione del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198 ha esteso la vigenza delle disposizioni recate dall'art. 38 bis del decreto legge n. 76/2020 in materia di semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, sino al 31 dicembre 2023. La norma inoltre estende il campo di applicazione delle semplificazioni, includendovi le proiezioni cinematografiche, ed estende l'orario di svolgimento delle stesse: le semplificazioni si applicano a **tutti gli spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical e proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 1.00.**

Per la realizzazione di tali spettacoli, dunque, è **sufficiente una SCIA presentata dall'interessato al SUAP, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto**

Non necessita alcun adempimento amministrativo per gli spettacoli e i trattenimenti effettuati all'intero dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in forma accessoria e complementare rispetto all'attività principale di somministrazione.

A titolo esemplificativo, si considerano accessori all'attività di somministrazione, gli spettacoli e i trattenimenti in cui **non sono previsti**: pagamento di un biglietto di ingresso o maggiorazione del prezzo delle consumazioni, attività danzante, esibizione di complessi musicali o artisti di fama, rilevante partecipazione di pubblico, allestimenti di sale o spazi appositi, ampia pubblicizzazione dell'evento.

Sono comunque necessari gli adempimenti in materia di acustica.

Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione o per la presentazione della SCIA

requisiti soggettivi:

possezzo dei requisiti morali di cui agli artt. 11 e 131 del T.U.L.P.S. e dei requisiti previsti dalla normativa antimafia (art. 67 D. lgs n. 159/2011 e s.m.i.).

requisiti oggettivi:

- *in caso di spettacoli e trattenimenti con capienza massima superiore a 200 persone: **dichiarazione di idoneità da parte della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo***, attestante, ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., l'esistenza di condizioni generali di sicurezza, verificate sulla base dell'esame del progetto dell'evento e del successivo sopralluogo.

Il sopralluogo, di norma, non viene effettuato nel caso di eventi che si ripetono periodicamente senza modifiche, per le quali la Commissione ha dichiarato l'idoneità in data non anteriore a due anni.

La domanda per l'ottenimento della dichiarazione di idoneità da parte della **Commissione comunale di vigilanza**, corredata dalla prescritta documentazione, va presentata direttamente all'Ufficio Attività Produttive almeno 30 giorni prima dell'evento.

- *in caso di spettacoli e trattenimenti con capienza massima inferiore o pari a 200 persone: **relazione tecnica*** di un professionista abilitato iscritto all'Albo degli ingegneri o degli architetti o dei geometri o dei periti industriali, attestante la rispondenza del luogo e degli allestimenti alle regole tecniche stabilite dal D.M. 19/08/1996 e/o dal D.M. 19/03/96 e alle vigenti norme e regole tecniche in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, antincendio, impiantistica e strutture. La relazione tecnica va allegata alla richiesta di autorizzazione o alla S.C.I.A;
- ***in caso di spettacoli e trattenimenti che si svolgono in modo diffuso in luoghi e spazi all'aperto non delimitati in alcun modo, quali ad. es. piazze e aree urbane, e privi di strutture specifiche per lo stazionamento del pubblico*** (Titolo IX del D.M. 19/08/1996): relazione tecnico descrittiva dell'evento, redatta da tecnico abilitato, contenente anche l'indicazione delle misure predisposte ai fini della tutela dell'incolumità pubblica, certificati di idoneità statica delle strutture allestite (es. palco per artisti), dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, dichiarazione approntamento e idoneità dei mezzi antincendio.

N.B. L'organizzazione degli spettacoli e trattenimenti pubblici deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del 19 agosto 1996 e/o del D.M. del 19 marzo 1996, dalle vigenti norme e regole tecniche in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, antincendio, impiantistica e strutture, nonché, per eventi in luoghi o strutture all'aperto, nel rispetto delle misure di incolumità pubblica contemplate nelle Linee Guida allegate alla circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110(10) del 18/07/2018, ove applicabili.

Normativa

- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e s.m.i. (in particolare artt. 68 e 80);
- Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e s.m.i. (in particolare artt. 141 e ss.);
- art. 19 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382”;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e successivi decreti attuativi;
- D.M. 22 febbraio 1996, n. 261 “Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio”;
- D.M. 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” e s.m.i.”
- art.3, commi da 7 a 13, della L. 15 luglio 2009, n. 94 e D.M. 6 ottobre 2009, come modificato dal D.M. 30 giugno 2011 e dal D.M. e dal D.M. 15 giugno 2012, in materia di addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;
- D.G.R. n. 1468 del 09/12/2015 in materia di organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate;
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110(10) del 18/07/2018 “Modelli organizzativi e procedurali per garantire livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – direttiva”;
- Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile prot. n. DPC/VSN/45427 del 06/08/2018 “Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull’attivazione e l’impiego del volontariato di protezione civile”;